

Allegato “C”



COMUNE DI PATERNÒ

COPERTURA ASSICURATIVA:

SEZIONE 1: Responsabilità Civile Auto

SEZIONE 2: Auto Rischi Diversi

SEZIONE 3: Infortuni dei Conducenti

CIG : ZD325299C7

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intendono, per:

Assicurazione: Il contratto di assicurazione;

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione;

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dalla assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sottoindicate:

Tutti i soggetti compresi gli insegnanti, i partecipanti ai corsi di formazione, ingegneri, architetti, addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto dell'Assicurato.

La garanzia opera per l'eccedenza rispetto a quanto garantito dalle polizze stipulate dai singoli soggetti, nonché dal Comune medesimo per specifiche gestioni, risultanti in vigore alla data di effetto della presente polizza e ciò fino alla scadenza delle stesse polizze.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto il Soggetto contraente che stipula in nome proprio, nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche per l'operato delle quali risponde a norma di legge.

La garanzia opera per l'eccedenza rispetto a quanto garantito dalle polizze eventualmente stipulate dai singoli soggetti, nonché dall'Assicurato stesso per specifiche gestioni, risultanti in vigore alla data di effetto della presente polizza e ciò fino alla scadenza delle stesse polizze.

Alle scadenze delle coperture assicurative in essere, sarà automatica la piena operatività della presente polizza, anche per detti rischi, ovvero l'operatività sarà quella espressamente contrattualizzata nella presente polizza;

Società: La Compagnia di assicurazioni delegataria nonché le eventuali coassicuratrici;

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale perviene all'assicurato richiesta di risarcimento;

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Franchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

Scoperto: La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico;

Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danno corporale: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;

Danni materiali: Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

Massimale per sinistro: La massima esposizione per la Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute che abbiano subito lesioni od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

Annualità assicurativa: Il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza e/o di cessazione dell'assicurazione

SEZIONE 1
RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
R.C.A.

Articolo 1: Oggetto dell'assicurazione

La società assicura, in conformità delle norme di legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alle persone causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazioni del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali. E alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente in sosta se staccato dalla motrice, per quelli derivanti dai vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, per i danni causati ai terzi sono coperti dalla responsabilità civile del veicolo trainante.

Articolo 2: Decorrenza e durata del contratto

La presente polizza decorre dalle ore 24,00 del giorno che sarà indicato da questo Ufficio che, a mezzo telefax o telegramma, provvederà a fare comunicazione in tal senso alla Compagnia aggiudicataria ed avrà durata di anni uno, periodo al termine del quale la polizza cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta nei successivi quindici giorni.

L'Amministrazione si riserva il rinnovo, eventuale, per un altro anno alle stesse condizioni o condizioni migliorative e che la Compagnia assicuratrice accetti tali condizioni.

Articolo 3: Calcolo, pagamento e regolazione del premio

L'Assicurato è tenuto al pagamento del premio annuo entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza della polizza, ferme restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della garanzia.

In caso di inadempienza nei termini di cui sopra, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno dalla decorrenza e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno in cui l'Ufficio trasmetterà alla Compagnia l'avviso di avvenuto incasso del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto integralmente dovuto.

Il termine di pagamento dell'annualità di premio successiva è soggetto alle medesime modalità di cui sopra.

L'Assicurato si riserva di inserire veicoli o escludere dalle garanzie veicoli oggetto della presente polizza, alle medesime condizioni economiche e garantistiche in essere.

In conseguenza delle suddette movimentazioni, entro quindici giorni lavorativi successivi allo scadere dell'annualità assicurativa, la Compagnia comunicherà all'Ente le movimentazioni intervenute nel suddetto periodo assicurativo emettendo la relativa regolazione premio che dovrà essere corrisposta da parte della Contraente entro 30 giorni lavorativi successivi alla suddetta comunicazione all'Ente.

Quest'ultimo termine terrà altresì conto dell'eventuale ritardo imputabile alla Compagnia.

I premi devono essere pagati dal Comune di Paternò esclusivamente alla Compagnia.

Articolo 4: Estensione territoriale e limiti di navigazione

Per i veicoli a motore l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

Nel rispetto di quanto sopra, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Articolo 5: Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli art. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c.

Articolo 6: Inclusioni ed esclusioni di veicoli - Calcolo e regolazione del premio

Per i veicoli che vengono inclusi in garanzia nel corso di una annualità assicurativa, il premio sarà determinato alle medesime condizioni di quello dell'offerta per analoghi mezzi, presentata in occasione della partecipazione alla gara che ha dato luogo all'aggiudicazione del contratto, interpretando questa nella condizione più favorevole per il Contraente.

Le esclusioni di veicoli, sono ammesse nei seguenti casi: vendita, mancato uso prolungato con assenza di rischio, distruzione, demolizione, esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno indicato dall'Ente che, a mezzo telefax o telegramma, provvederà a fare comunicazione in tal senso alla Compagnia, fermo restando l'obbligo della Contraente alla restituzione del contrassegno originale – in caso di esclusione dalla garanzia – e della Società alla consegna del relativo contrassegno in caso di inclusione in garanzia.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per quanto concerne il calcolo, il pagamento e la regolazione del premio in conseguenza delle movimentazioni in inclusione ed esclusione verificatesi in corso di contratto si rimanda all' articolo 3.

La Società provvede alla consegna dei relativi contrassegni entro cinque giorni precedenti la decorrenza per i veicoli da inserire in garanzia, fermo restando l'obbligo della Contraente alla corresponsione del premio dovuto con le modalità riportate nel presente capitolato.

Il mancato o ritardato rilascio dei sopraccitati contrassegni nei termini previsti dal presente capitolato speciale costituirà grave inadempienza contrattuale con tutte le conseguenze, oneri e danni ad essa connessi, ferma restando comunque la decorrenza, efficacia ed effetto della garanzia a tutti gli effetti.

Articolo 7: Esclusione del veicolo in caso di furto totale

In caso di furto totale del veicolo, lo stesso è escluso dal contratto a decorrere dalla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione. Il Contraente dovrà fornire alla società copia della denuncia presentata alle autorità competenti.

La classe di merito maturata sul veicolo rubato potrà essere riutilizzata su un veicolo acquistato in sostituzione (se si tratta di 1^a immatricolazione o voltura al P.R.A.) entro anni uno dalla data del furto.

Articolo 8: Cessazione di rischio per distruzione e/o demolizione del veicolo assicurato (escluso natanti)

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione la Contraente è tenuta a darne comunicazione alla Compagnia, fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

La Società restituisce la parte di premio imponibile corrisposta e non usufruita per ciascun giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Tale restituzione viene conteggiata al momento della regolazione premio con le modalità di cui all'articolo 3.

Articolo 9: Foro competente

Nel caso di controversie riguardanti l'esecuzione della polizza, il Foro competente è quello territorialmente competente con la sede dell'Assicurato.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 10: Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto valgono le norme di legge.

Articolo 11: Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e sue modifiche ed integrazioni;

- nel caso di danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- nel caso di natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, relativo regolamento e successive modifiche;
- nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge 24/12/69 n. 990, la società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Articolo 12 : Periodi di osservazione della “sinistrosità”

Per l'applicazione della regola evolutiva, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° Periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

Articolo 13: Forma bonus/malus

Tale forma prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” quali definiti all'art. 12 del presente capitolato e che si articola in classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti e/o decrescenti.

Ogni automezzo, in occasione della stipula del presente contratto, è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dalla attestazione di cui all'art. 2 del D.L. 23.12.1976, n. 857 convertito con modificazioni, nella legge 26.02.1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18^a.

Tale criterio si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma bonus/malus che sia scaduto da più di 12 mesi, salvo che l'Assicurato dichiarerà ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di ingresso prevista dalla compagnia nella

fattispecie a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale è stata rilasciata l'attestazione, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria bonus/malus per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

L'assegnazione alla classe di merito 18^a effettuata ai sensi delle disposizioni relative alla mancata consegna della attestazione di rischio, in caso di veicolo già assicurato presso diversa Compagnia, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di premio risultante a credito dell'Assicurato sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Assegnazione classe di merito 14: a questa classe è assegnato il contratto che si riferisce:

- α) veicolo immatricolato per la prima volta al P.R.A.;
- β) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;
- χ) veicolo precedentemente assicurato con formula tariffaria “franchigia fissa ed assoluta” o altra formula tariffaria non riconducibile alla formula bonus / malus,
- δ) veicolo assicurato precedente in uno stato terzo rispetto all'Unione Europea;
- ε) veicolo assicurato precedentemente in uno stato membro dell'U.E. per i quali non viene presentata la dichiarazione di uno stato estero ;
- φ) veicolo la cui attestazione o contratto temporaneo siano scaduti da oltre dodici mesi ed il contraente dichiara ai sensi e per gli art. 1892/1893/1894 del c.c., che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto;
- γ) veicolo ritrovato a seguito di furto e il contraente si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di proprietà.

Ogni altra condizione farà riferimento alle norme previste dalla predetta legge n. 990 e successive modifiche.

Articolo 14: Tariffa fissa – Maggiorazione del premio per “sinistrosità” (pejus)

Vale quanto disposto dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche.

Articolo 15: Attestazione dello stato di rischio (natanti esclusi)

In occasione della scadenza annuale del contratto la Compagnia deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Compagnia;
- il nome - denominazione/ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di

provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;

- ❑ i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- ❑ la firma dell'Assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Compagnie, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

Articolo 16: Gestione delle vertenze

La Compagnia assume a proprie cura e spese la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, civile e penale, designando i legali ed i tecnici ove ciò non venga fatto dalla stessa Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Nel caso in cui tale tacitazione avvenga nel corso dell'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Al superiore scopo, in occasione dell'eventuale insorgere di procedura giudiziale, l'Assicurato provvederà a rimettere con la massima celerità quanto notificatogli all'Ufficio della Compagnia designato.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali e/o i tecnici che non siano stati designati in comune accordo e non risponde di multe o ammende.

Articolo 17: Recesso in caso di sinistro

La Compagnia, fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o al rifiuto del pagamento del relativo indennizzo, ha la facoltà di recedere dalla polizza dandone preavviso di 90 (novanta) giorni all'assicurato, a mezzo di lettera raccomandata anticipata a mezzo telefax.

In tale evenienza, la Compagnia dovrà restituire, entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui ha dato il suddetto preavviso – farà fede il timbro postale apposto sulla raccomandata a.r. - il rateo del premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Articolo 18: Interpretazione del contratto

Le parti convengono che l'interpretazione del contratto, in presenza di dubbi, sarà quella più favorevole per il Contraente.

Articolo 19: Limiti dell'indennizzo

Vengono stabiliti i seguenti limiti di indennizzo RCA:

- ❑ Autovetture, ciclomotori, motocicli e motocarri - massimale complessivo per sinistro €. 6.000.000,00:
 - Euro 5.000.000,00 danni a persone;
 - Euro 1.000.000,00 danni a cose ;

- ❑ Autocarri, autobus, scuolabus e veicoli ad uso speciale - massimale complessivo per sinistro €. 6.000.000,00::
Euro 5.000.000,00 danni a persone;
Euro 1.000.000,00 danni a cose;
- ❑ Per tutti gli altri veicoli - massimale complessivo per sinistro €. 6.000.000,00:
Euro 5.000.000,00 danni a persone;
Euro 1.000.000,00 danni a cose ;

Articolo 20: Denuncia di sinistro

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Compagnia assicuratrice entro 15 giorni da quello in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente contraente ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.

SEZIONE 2

INCENDIO E FURTO DEL VEICOLO

Articolo 1: Oggetto dell'assicurazione

La società si obbliga ad indennizzare nei limiti delle somme convenute e alle condizioni di seguito riportate, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto totale, parziale e incendio.

➤ FURTO E RAPINA

La società si obbliga ad indennizzare l'assicurato riguardo ai danni materiali e diretti derivanti da:

- furto, consumato o tentato, rapina anche se subita ad opera di terzi trasportati.

Sono compresi i danni subiti dal veicolo:

- nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina
- durante il suo possesso od uso abusivo conseguente al reato
- nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo.

La validità della garanzia furto è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusura di cui il veicolo dispone.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto del 10%, con il minimo di franchigia di € 250,00.

Valori Assicurati: i valori assicurati sono desumibili dall'allegato prospetto veicoli dell'autoparco.

➤ INCENDIO

La garanzia incendio riguarda i danni materiali e diretti da:

- Incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione
- fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti.

La garanzia opera anche nel caso di:

- colpa grave dell'assicurato, del conducente, dei trasportati o dei familiari dell'assicurato
- dolo di terzi.

La società rinuncia al diritto di surrogazione, che le compete ai sensi dell'art. 1916 del c. c., nei confronti dell'assicurato, del conducente, dei trasportati o dei familiari dell'assicurato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dello scoperto del 10%, con il minimo di franchigia di € 250,00.

La società si obbliga ad indennizzare fino ad un massimo di € 500.000,00 i danni materiali e diretti provocati a beni mobili o immobili di terzi in conseguenza di incendio del veicolo nonché di esplosione o scoppio del carburante in esso contenuto per fatto non inerente alla circolazione stradale quale definita dalla legge 24/12/69 n. 990.

Questa estensione non opera:

- a) se il sinistro sia dovuto ad operazioni non conformi alle vigenti disposizioni di legge di riempimento e di svuotamento di serbatoi;
- b) per i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato;

- c) per i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali i danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose.

Valori Assicurati: i valori assicurati sono desumibili dall'allegato prospetto veicoli dell'autoparco.

Articolo 2: Adeguamento del valore assicurato

La società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta dell'Ente, ad adeguare il valore del veicolo al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del relativo premio.

Articolo 3: Denuncia di sinistro

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla compagnia assicuratrice entro 15 giorni da quello in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente contraente ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.

Nei casi di furto totale e parziale, o di rapina dovrà essere fatta denuncia immediata alle Autorità competenti, inoltrando copia della denuncia vistata dalla stessa.

Articolo 4: Determinazione dell'ammontare del danno

L'indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo viene calcolato tenendo conto :

a) **AUTOVETTURE:** dalla valutazione commerciale del veicolo pubblicata nella rivista "Quattroruote" richiamandosi al "Valore Infocar" del fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro; nel caso in cui il veicolo non sia quotato dalla rivista "Quattroruote", l'indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro.

Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base al "valore Infocar" pubblicato sulla rivista "Quattroruote" richiamandosi al fascicolo del mese in cui sia stato immatricolato.

Qualora il danno sia parziale, l'indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, senza tener conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura.

b) **ALTRI VEICOLI:** dalla valutazione commerciale del veicolo pubblicata nella rivista "Eurotax giallo/vendita" richiamandosi al fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro; nel caso in cui il veicolo non sia quotato dalla rivista "Eurotax giallo/vendita", l'indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro.

Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubblicata sulla rivista "Eurotax giallo/vendita" richiamandosi al fascicolo del mese in cui sia stato immatricolato.

Qualora il danno sia parziale, l'indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, senza tener conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura.

Articolo 5: liquidazione del danno e nomina dei periti

La liquidazione del danno può aver luogo mediante accordo tra le parti.

Le controversie, su concorde richiesta dell'Assicurato e della società ed in alternativa al ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, possono essere demandate, con apposito atto scritto, a periti di parte nominati rispettivamente dall'assicurato e dalla Società.

I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo perito, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, valutando il valore delle cose al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno;

I risultati delle operazioni di cui alla lettera c) e d) sono vincolanti per le parti salvo in caso di errore, violenza e dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico della società e dell'assicurato in parti uguali.

Articolo 6: pagamento dell'indennizzo

La società, concordata l'entità del danno anche in base agli eventuali limiti di indennizzo previsti nel presente capitolato speciale, provvede al pagamento dell'indennizzo entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione della quietanza di pagamento.

In caso di furto o rapina senza ritrovamento, la società provvederà al pagamento sempre che l'Assicurato abbia prodotto la dichiarazione di perduto possesso e l'estratto cronologico oppure in sostituzione il "Certificato di proprietà" ed il "Certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo stesso, rilasciati dagli uffici competenti.

La società sia in caso di furto parziale o totale che in caso di rapina ha la facoltà, prima di pagare l'indennizzo di richiedere:

- il certificato di chiusa istruttoria;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo, il costo della procura rimane a carico della società.

L'assicurato non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso dovrà informare tramite il broker immediatamente la società.

Il valore di quanto recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo, nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza, sarà computato in detrazione all'indennizzo stesso. Quanto invece fosse recuperato dopo il pagamento diviene proprietà della società che subentra nei diritti dell'assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'assicurato.

SEZIONE 3

INFORTUNI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI A MOTORE

Articolo 1: Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che il dipendente o l'amministratore comunale subisca mentre si trovi alla guida del veicolo identificato in polizza.

L'assicurazione si intende operante dal momento in cui il dipendente o l'amministratore comunale sale a bordo, al momento in cui ne è disceso.

La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che il medesimo subisca mentre attende in caso di fermata del veicolo alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia intendendosi per tali anche le eventuali operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di marcia (es. sostituzione pneumatico, montaggio catene da neve, ecc.), ma con esclusione di operazioni che richiedano l'intervento di personale specializzato (meccanico, elettrauto, ecc.).

Articolo 2: Decorrenza e durata del contratto

La presente polizza decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato dall'Ente che, a mezzo telefax o telegramma, provvederà a fare comunicazione in tal senso alla Compagnia aggiudicataria ed avrà durata di anni uno, periodo al termine del quale la polizza cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta.

Eventuali rinnovi potranno essere effettuati in accordo tra le parti, se ed in quanto previsti dalle normative vigenti, alle medesime condizioni o condizioni migliorative, con un massimo di anni uno.

Articolo 3: Calcolo, pagamento e regolazione del premio

L'Assicurato è tenuto al pagamento del premio annuo alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza della polizza, ferme restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della garanzia.

In caso di inadempienza nei termini di cui sopra, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno dalla decorrenza e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno in cui la Compagnia trasmetterà l'avviso di avvenuto incasso del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto integralmente dovuto.

Il termine di pagamento dell'annualità di premio successiva è soggetto alle medesime modalità di cui sopra.

L'Assicurato si riserva di inserire veicoli o escludere dalle garanzie veicoli oggetto della presente polizza, alle medesime condizioni economiche e garantistiche in essere.

In conseguenza delle suddette movimentazioni, entro quindici giorni lavorativi successivi allo scadere dell'annualità assicurativa, la Compagnia comunicherà all'Ente le movimentazioni intervenute nel suddetto periodo assicurativo emettendo la relativa regolazione premio che dovrà essere corrisposta da parte della Contraente entro 30 giorni lavorativi successivi alla suddetta comunicazione al broker.

Quest'ultimo termine terrà altresì conto dell'eventuale ritardo imputabile alla Compagnia .

I premi devono essere pagati dal Comune di Paternò esclusivamente alla Compagnia, che provvederà alla conferma dell'avvenuto incasso.

Articolo 4: Somme assicurate

- caso Morte: Euro 250.000,00;
- caso Invalidità permanente: Euro 300.000,00;
- Rimborso spese mediche: Euro 2.500,00 per sinistro in caso di ricovero in ospedale, clinica, istituto di cura a seguito di infortunio risarcibile ai sensi della presente garanzia a titolo di rimborso delle spese di cura.

Il rimborso comprende le spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche, per analisi e radiografiche, per diritti della sala operatoria, per gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico, per le rette di degenza, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, tutte sostenute durante il periodo di ricovero.

Articolo 5: Franchigia

Relativamente al caso Invalidità Permanente, tale garanzia è prestata con una franchigia fissa pari al 3%.

Articolo 6: Invalidità permanente secondo tabella I.N.A.I.L.

La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dalle condizioni generali di assicurazione si intende sostituita da quella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30.06.1965 n°1124 T.U. e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipula del presente contratto, con l'intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta sono in ogni caso riferite alla somma assicurata in polizza per il caso di invalidità permanente assoluta e che la liquidazione verrà fatta con l'applicazione della franchigia fissa del 3%.

Articolo 7: Estensioni di garanzia

Sono compresi nell'assicurazione i seguenti rischi:

- infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza sempreché non determinati da abuso di alcolici o di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dallo stesso - sempreché involontariamente coinvolto - in occasione di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale;
- le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine e da movimenti tellurici;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili nonché da valanghe.
- gli infortuni derivanti da eventi naturali i cui effetti sono obiettivamente constatabili nell'ambito ove è accaduto il sinistro: alluvioni, inondazioni, trombe d'aria, ecc.

Articolo 8: Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni:

- ☞ derivanti da atti di guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche;

- Ⓢ gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Ⓣ gli infortuni sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- Ⓤ le ernie di qualsiasi tipo - e quindi anche quelle discali - da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
- Ⓥ gli infortuni che siano conseguenza di atto di terrorismo e/o sabotaggio perpetrato con armi o ordigni nucleari, batteriologici o chimici.

Articolo 9: Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete per l'art. 1916 codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Articolo 10: Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida agli eredi la somma assicurata per il caso di morte.

Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del codice civile.

Articolo 11: Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, ove non diversamente contrattualizzato la Compagnia liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta, secondo la tabella I.N.A.I.L. annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La percentuale di invalidità da liquidare viene determinata sottraendo 3 punti dall'invalidità permanente accertata secondo i criteri della tabella di cui sopra.

Articolo 12: Precisazioni sulle indennità

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli eredi la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Articolo 13: Denuncia dei sinistri

Ogni denuncia di sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro (numero di polizza, data, luogo e le modalità del fatto, indicazione delle conseguenze, nome del danneggiato e degli eventuali testimoni) e le modalità per la

comunicazione alla Compagnia sono le medesime di quelle previste dalla polizza R.C.A. cui la presente polizza si riferisce.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i certificati, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Compagnia.

Articolo 14: Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Pertanto, l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Articolo 15: Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni

In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, le parti si obbligano con scrittura privata a conferire mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove ha sede il Contraente.

Il Collegio Medico risiede presso la sede del Contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Il Collegio Medico ha la facoltà di rinviare ove ne riscontri l'opportunità l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi da parte del Collegio stesso entro tre anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennità.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti e sono in ogni caso vincolanti per le parti.

Articolo 16: Liquidazione e pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia liquida l'indennità che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione provvede al pagamento.

Modalità di formulazione dell'offerta

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Compagnie partecipanti alla gara dovranno compilare in ogni sua parte il "prospetto di offerta" allegato al presente Capitolato speciale, indicando il premio lordo complessivo comprensivo di ogni onere ed imposta.

Non saranno ammesse offerte condizionate.

Impegno lordo di massima spesa, complessivo e comprensivo di ogni onere ed imposta € 42.000,00, di cui € 3000,00 per eventuali successive inclusioni di altre autovetture